COMITATO SVIZZERO
PER UNA LOTTA EFFICACE
CONTRO IL TERRORISMO
Centrale d'informazione di lingua italiana
Casella postale 731
6901 Lugano

tel.: 091 23 14 01

IL FAMOSO ARTICOLO 16

Attorno all'articolo 16 della Costituzione federale si anima la discussione sulla polizia federale di sicurezza, uno dei quattro oggetti sottoposti al popolo in votazione federale il 3 dicembre prossimo.

Il contenuto di tale articolo è il seguente:
"Allorchè l'ordine interno di un Cantone è turbato, o quando
il pericolo è minacciato da un altro Cantone, il Governo del
Cantone minacciato deve darne immediata conoscenza al Consiglio
federale, affinchè quest'ultimo entro i limiti degli attributi
suoi possa prendere le necessarie provvidenze o convocare
l'Assemblea federale. In casi urgenti il rispettivo Governo
è autorizzato, dandone immediato avviso al Consiglio federale,
a richieder per aiuto altri Cantoni, e gli Stati di ciò richiesti hanno dovere di prestarsi.

Quando il Governo del Cantone è fuori della possibilità di domandare aiuto, può, e quando la sicurezza della Svizzera è minacciata, deve la competente Autorità federale intervenire di suo moto proprio".

Ecco un articolo che offre numerose possibilità e che è in vigore da parecchi anni: Coloro che si oppongono alla nuova legge si danno molto da fare per combatterlo.

Con tali disposizioni, le Autorità sono in possesso delle basi legali necessarie per intervenire.

Ma, una volta per tutte, si dovevano definire i compiti e gli obiettivi di questa polizia federale, rifiutata a più riprese e che, questa volta, ha ottenuto il consenso delle Camere, dopo averlo ottenuto durante la procedura di consultazione.

Questo articolo vuole garantire l'ordine pubblico. Finora, per far ciò, la Confederazione disponeva unicamente dell'esercito. Con la nuova legge, si istituisce una polizia federale, allenata, fornita dai cantoni, in proporzioni da determinare e la cui messa in funzione è subordinata a una necessità urgente. Nel frattempo, gli agenti continuano a lavorare nei propri corpi di polizia cantonali.

Con tale soluzione si rispettano le norme del federalismo. Le disposizioni del famoso articolo 16 suscitano qualche preoccupazione presso gli oppositori, i quali dimenticano che la polizia di sicurezza servirà innanzitutto a lottare contro il terrorismo.

Queste stesse persone sarebbero certamente le prime a gridare allo scandalo se la Confederazione e i cantoni non riuscissero a mantenere l'ordine o se i terroristi scegliessero
un posto del nostro paese per seminare morte e distruzione.
Una polizia federale di sicurezza non è creata per reprimere
manifestazioni pacifiche o scioperi. I suoi compiti sono
più specifici, in particolare nel campo della protezione
delle autorità o della protezione dei rappresentanti di altri
paesi istallati da noi, o semplicemente di capi di Stato di
passaggio.

La Svizzera ospita numerose conferenze internazionali e i responsabili della polizia di sicurezza dovranno occuparsi di assicurare l'incolumità dei partecipanti - provenienti da ogni parte del mondo - piuttosto che intervenire in manifestazioni pacifiche, finchè queste restano nella legalità e non minacciano i diritti dei cittadini.

Accettando la creazione della polizia federale di sicurezza - che, occorre precisarlo, non sarà permanente - si offre all'autorità i mezzi d'intervenire che ora mancano e che sono diventati una necessità, basti solo guardare a quanto succede oltre frontiera.

* * *